DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1996

che autorizza il Portogallo e il Regno Unito a pagare il premio di trasformazione previsto dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, per animali ritirati dalla produzione prima di aver superato l'età di venti giorni

(I testi in lingua inglese e portoghese sono i soli facenti fede)

(96/503/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/96 [2], in particolare l'articolo 4 i, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 4 i, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, il premio di trasformazione concerne gli animali ritirati dalla produzione prima che abbiano superato l'età di dieci giorni; che tuttavia, a norma del paragrafo 4 dello stesso articolo, la Commissione può autorizzare uno Stato membro a versare il premio per animali ritirati prima di aver superato l'età di venti giorni sulla base di una domanda debitamente motivata e corredata delle misure adeguate di controllo; che il Portogallo e il Regno Unito hanno presentato una domanda accompagnata da un programma di misure di controllo intese ad evitare qualsiasi abuso e a garantire l'esclusione di tali animali dal consumo umano; che occorre pertanto concedere l'autorizzazione richiesta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo e il Regno Unito sono autorizzati a elargire il premio di trasformazione previsto dall'articolo 4 i del regolamento (CEE) n. 805/68 per gli animali ritirati dalla produzione prima che abbiano superato l'età di venti giorni.

Articolo 2

La Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 9.